



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 69 del 14/09/2026

Disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali

Proponenti: Carmela Fiola, Francesca Amirante, Salvatore Madonna, Massimiliano Manfredi, Corrado Matera, Maurizio Petracca, Francesco Picarone, Loredana Raia, Marco Villano, Giorgio Zinno



Consiglio Regionale della Campania
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali”

Ad iniziativa del Consigliere

CARMELA FIOLA

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, al fine di concorrere alla tutela della genitorialità e della salute riproduttiva e di favorire una più libera e consapevole programmazione delle scelte di vita e l'autodeterminazione della donna, promuove l'accesso alle tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene economicamente l'accesso alla crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, mediante la concessione di contributi alle donne in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela della salute, procreazione medicalmente assistita, autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

Art. 2 – Beneficiarie e requisiti.

1. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le donne che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età compresa tra 25 e 38 anni;
 - b) residenza in Campania da almeno dodici mesi;
 - c) attestazione ISEE in corso di validità non superiore a euro 30.000,00.
2. A parità delle altre condizioni, è riconosciuta priorità alle richiedenti appartenenti ai nuclei familiari con valore ISEE più basso.
3. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 5, definisce le modalità di verifica dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 – Contributo regionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo, fino a un massimo di euro 3.000,00 per ciascuna beneficiaria, a sostegno delle spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale.
2. Il contributo è riconosciuto per le prestazioni effettuate presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate ai sensi della normativa vigente e, ove previsto, iscritte nel Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

3. Il contributo è erogato entro il limite delle spese effettivamente documentate e, comunque, nel limite massimo di cui al comma 1.

Art. 4 – Informazione, comunicazione e sensibilizzazione.

1. La Regione promuove e realizza iniziative di informazione, comunicazione e sensibilizzazione finalizzate a favorire la conoscenza delle opportunità connesse alla preservazione della fertilità per fini sociali e a sostenere scelte libere e consapevoli in materia di salute riproduttiva e di progetto di vita.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, a:
 - a) diffondere informazioni corrette e scientificamente aggiornate sulle possibilità di preservazione della fertilità e sulle modalità di accesso alle relative prestazioni;
 - b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla preservazione della fertilità nell'ambito delle scelte personali, familiari, formative e professionali;
 - c) promuovere una cultura dell'autodeterminazione della donna e della libera scelta in materia di salute riproduttiva e genitorialità;
 - d) contribuire alla rimozione delle barriere sociali, economiche e informative che possono ostacolare l'accesso alle opportunità di preservazione della fertilità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può promuovere campagne informative, iniziative di sensibilizzazione, attività di comunicazione istituzionale e materiali divulgativi, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, i consultori familiari e le strutture sanitarie autorizzate.
4. Le attività di informazione e sensibilizzazione sono realizzate nel rispetto dei principi di correttezza scientifica e di aggiornamento delle informazioni e non sono finalizzate a orientare o condizionare le scelte individuali.

Art. 5 – Modalità di attuazione.

1. La Regione, in relazione al fabbisogno rilevato e alle risorse disponibili, assicura l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva le modalità attuative della misura, definendo, in particolare, le procedure per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, le modalità di verifica dei requisiti e di documentazione delle spese sostenute, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione della misura.

3. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto al fabbisogno rilevato, la Regione può incrementare la dotazione finanziaria destinata alla misura, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, anche mediante l'utilizzo di risorse regionali, statali, europee o di altra provenienza, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione.

Art. 6 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, con contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
2. Nell'ambito degli oneri di cui al comma 1:
 - a) euro 450.000,00 annui sono destinati all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3;
 - b) euro 50.000,00 annui sono destinati alle attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 4;

Art. 7 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.